



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BARANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013**

Modifiche al codice penale concernenti l’esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell’esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema dell'esercizio abusivo delle professioni rappresenta una sempre crescente minaccia, tenuto conto delle possibilità offerte dalle nuove ed avanzate tecnologie il cui utilizzo in maniera distorta da parte di veri e propri truffatori spesso non consente ai fruitori di distinguere le reali professionalità da quelle fittizie o solamente presunte tali.

L'esercizio abusivo di una professione non va infatti inquadrata esclusivamente come una prassi che alimenta l'economia sommersa o, più in generale, l'illegalità, bensì essa rappresenta una pericolosissima pratica che si sostanzia in un sicuro danno economico per il fruitore di un servizio illegittimamente offerto, ma anche in un potenziale danno legato alla qualità della prestazione ricevuta da soggetti non titolati ad offrirla.

Un intervento del legislatore a tutela dei cittadini, teso a ridimensionare il diffondersi del disdicevole esercizio abusivo delle professioni, appare dunque indispensabile. Questa mia iniziativa va pertanto nella direzione di un inasprimento della normativa già vigente al fine di porre in essere un più sostanzioso deterrente a quanti quotidianamente tentano di adescare illegalmente clienti senza essere in possesso di alcun tipo di titolo o abilitazione necessaria alla professione che millantano di esercitare.

È alla luce di tali considerazioni che con questo disegno di legge si propone di modificare l'articolo 348 del codice penale nella parte relativa alle pene previste per chiunque esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato senza esserne in possesso. Nel dettaglio si propone di aumentare la pena della reclusione, attualmente prevista fino ad un massimo di sei mesi, innalzandolo a diciotto mesi e al contempo di fissare l'ammontare

della multa aumentandone l'importo minimo a euro 2.000 ed il massimo ad euro 20.000.

Un discorso a parte merita poi l'esercizio abusivo di professioni medico-sanitarie. La necessità di una distinzione tra questa particolare fattispecie e quella, più generale, di cui si è trattato ai precedenti punti, nasce dalla ovvia considerazione che i danni arrecabili da finti professionisti del settore medico, interessando un bene primario come la salute, garantito esplicitamente e senza mezzi termini anche dall'articolo 32 del dettato costituzionale, meritino particolare tutela. L'abusivismo della professione in campo sanitario è infatti particolarmente dannoso in quanto pone in pericolo la tutela della salute sottraendo ai cittadini il ricorso alle corrette metodologie sanitarie che possono e devono essere realizzate solo dai legittimi esercenti della professione medica ed odontoiatrica. Il danno che può arrecare un finto chirurgo non è infatti paragonabile a quello che, sebbene certamente grave, potrebbe causare chi pratica l'esercizio abusivo di altre professioni, come l'avvocato, l'ingegnere o l'architetto.

Pertanto con il presente disegno di legge si introduce uno specifico articolo al codice penale, il 348-bis che fa espresso ed esclusivo riferimento all'esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra e che prevede pene più severe di quelle previste per la modifica dell'articolo 348 del codice penale. Nel dettaglio l'articolo 348-bis punisce chi esercita abusivamente la professione medica ed odontoiatrica con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 e con la reclusione da dodici a ventiquattro mesi, oltre che con la confisca delle attrezzature e comunque di tutti i beni mobili ed il sequestro dei beni immobili utilizzati al fine dell'esercizio abusivo della professione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 348 del codice penale dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle medico sanitarie di cui al seguente articolo 348-bis».

2. All'articolo 348 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro».

### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 348-bis. - (*Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra*) - Chiunque abusivamente esercita la professione di medico-chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro mesi e con la multa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale».

